



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 184/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “CHANNEL 24-LCN 130”) PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223
E NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(PROC. 2698/18/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 12851/2018 del 30 gennaio 2018, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0006587), il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità con note prot. n. 36493, del 6 giugno 2017, e n. 65700, del 21 settembre 2017 - ha inviato, tra l’altro, l’esito degli accertamenti svolti nei confronti della società Italia Media S.r.l. in liquidazione, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Channel 24-LCN 130*”, rappresentando che quest’ultima non è stata in grado di esibire la registrazione integrale dei programmi televisivi emessi per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi ed altresì che dall’esame della programmazione trasmessa da “*Channel 24-LCN 130*”, dal 20 al 26 novembre 2017, acquisita in copia presso l’emittente, si rileva che in alcune fasce temporali risulta assente il segnale audio.

La Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità, effettuato l’esame del contenuto delle registrazioni acquisite presso la società Italia Media S.r.l. in liquidazione e degli atti inviati dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza ha rilevato che:

- in data 13 dicembre 2017 militari della Guardia di Finanza si sono recati presso la società Italia Media S.r.l. in liquidazione al fine di acquisire la registrazione dei programmi trasmessi dall’emittente “*Channel 24-LCN 130*” nella giornata del 1° giugno 2017, nonché nel periodo compreso tra il 20 ed il 26 novembre 2017, ed effettuare le conseguenti attività di verifica sul rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;
- è stata acquisita la sola programmazione emessa dal 20 al 26 novembre 2017 in quanto quella andata in onda in data 1° giugno 2017 - per la quale all’atto del sopralluogo della Guardia di Finanza (13 dicembre 2017) risultava scaduto il termine di tre mesi in cui vige l’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi irradiati - non risultava più disponibile nell’archivio dell’emittente;
- dal monitoraggio effettuato sulla registrazione della programmazione mandata in onda da “*Channel 24-LCN 130*”, dal 20 al 26 novembre 2017 si è riscontrata l’assenza del segnale audio nelle fasce orarie:

- 20 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8-9-10-11-12-13;
- 21 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8-9-10-11-12-13;
- 22 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8-9-10-11-12-13;
- 23 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8-9-10-11-12-13;
- 24 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8-9-10-11-12-13;
- 25 novembre 2017 fasce orarie: 6-7-8;

rilevando che la registrazione risulta inidonea a costituire uno strumento probatorio certo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva. Accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio è stata contestata alla società Italia Media S.r.l. in liquidazione, con atto CONT.03/18/DCA del giorno 8 marzo 2018, notificato in pari data, la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi.

2. Deduzioni della società

La società Italia Media S.r.l. in liquidazione, cui il citato atto CONT.03/18/DCA del giorno 8 marzo 2018, notificato in pari data, con nota prot. n. 24606 del 26 marzo 2018 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione riservandosi di produrre eventuale ulteriore documentazione utile a chiarire le circostanze rilevate.

Nel corso dell'audizione, tenutasi in data 12 aprile 2018, la società Italia Media S.r.l. in liquidazione, nel ribadire quanto asserito nella memoria difensiva del 26 marzo 2018, ha rappresentato che l'assenza del segnale audio nelle registrazioni potrebbe essere stata causata dal programma utilizzato per visionare i DVD consegnati agli agenti della Guardia di Finanza durante il sopralluogo effettuato presso l'emittente e si è impegnata a produrre tutte le registrazioni della programmazione oggetto di contestazione conservate nell'archivio magnetico dell'emittente entro la data del 20 maggio 2018.

La predetta società, con nota pervenuta all'Autorità il 17 maggio 2018 (prot. n. 39969) ha trasmesso un *hard disk* contenente le registrazioni della programmazione mandata in onda da "*Channel 24-LCN 130*", dal 20 al 26 novembre 2017.

Nelle registrazioni pervenute il 17 maggio 2018 si rilevano le medesime trasmissioni presenti nel supporto magnetico consegnato alla Guardia di Finanza in data 13 dicembre 2017, ma con il segnale video/audio perfettamente intellegibile.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con nota prot. n. 85559/2018 del 4 luglio 2018, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 00053736), il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Direzione contenuti

audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 45737 del 7 giugno 2018 - ha precisato che le registrazioni dei programmi acquisite in data 13 dicembre 2017 sono state consegnate direttamente dalla Società in un *hard disk*, senza aver subito riversamenti su supporti DVD che possano aver determinato l’insorgenza di anomalie e che da una ulteriore verifica sui contenuti del materiale consegnato in data 13 dicembre 2017 effettuata avvalendosi del programma di lettura di *files* multimediali *VLC Media Player* non sono state riscontrate variazioni rispetto a quanto già rilevato nel corso del precedente monitoraggio per il quale era stato utilizzato il programma di lettura *Windows Media Player*.

A seguito della valutazione della documentazione versata in atti e della visione e comparazione del contenuto dei supporti magnetici pervenuti, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società Italia Media S.r.l. in liquidazione, rilevando che le registrazioni inviate da quest’ultima all’Autorità con la citata nota prot. n. 39969 del 17 maggio 2018 contengono le medesime trasmissioni presenti nel supporto magnetico consegnato alla Guardia di Finanza in data 13 dicembre 2017 con segnali audio e video in sincronia. Alla luce degli accertamenti compiuti non risulta infatti possibile escludere che il mancato sincronismo dei segnali audio/video rilevato in talune parti delle registrazioni consegnate alla Guardia di Finanza possa essere stato causato dall’utilizzo di un programma inidoneo alla corretta lettura dei *files* ovvero da un imprevisto tecnico occorso nella fase del trasferimento dei dati dall’archivio magnetico dell’emittente all’*hard disk* consegnato alla Guardia di Finanza;

RILEVATO che la società Italia Media S.r.l. in liquidazione risulta aver correttamente conservato la registrazione integrale dei programmi diffusi da “*Channel 24-LCN 130*”, dal 20 al 26 novembre 2017, completa delle informazioni relative alla data e all’ora di diffusione;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Italia Media S.r.l. in liquidazione per inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, avviato nei confronti della società Italia

Media S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Latina, via Isonzo n. 94, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci